

Delibera CdA n. III/221 del 29 giugno 2016

Elisabetta Parravicini	Presidente	presente	X	assente	
Annamaria Giorgi	Vice presidente	presente	X	assente	
Ilaria Berra	Consigliere	presente	X	assente	
Albano Bianco Bertoldo	Consigliere	presente	X	assente	
Ivo Roberto Cassetta	Consigliere	presente	X	assente	

Oggetto: Approvazione Integrazioni e modifiche al "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione"

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione della Direzione

VISTI

- la l.r. 12 gennaio 2002 n. 3, istitutiva dell'Ente e successive modifiche e integrazioni
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste", e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2013, n. 434 avente a oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste";
- lo Statuto dell'Ente, modificato con delibera n. III/206 del 21 aprile 2016, ed in particolare l'art. 11 comma 8 che prevede che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, adotti un Regolamento di funzionamento;
- il Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con delibera n. I/261 del 31/03/2004
- i pareri in merito formulati dal Direttore

CONSIDERATO

- Le indicazioni dei consiglieri, di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2016, emerse nel corso del Consiglio stesso in merito all'utilizzo della dicitura "Presa d'atto..."
- La necessità di aggiornare le modalità di gestione del Consiglio di Amministrazione adeguandolo agli strumenti digitali



DATO ATTO che così come previsto dall'art. 11 comma 7 dello Statuto dell'Ente, per l'approvazione del Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione è prevista la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio medesimo;

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto;
2. di approvare le seguenti integrazioni e modifiche al "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione" di cui alla delibera n. I/261 del 31/03/2004:
 - Art.1 "Convocazione delle sedute":
 - al comma 3. è stato eliminato il termine "fax" e aggiunto "trasmesso anche in modalità digitale"
 - eliminato il comma 5 in quanto già compreso nel comma 1.
 - Art. 3 "Divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione":
 - Al comma 1. eliminato "dalla sala dell'adunanza"
 - Art. 4 "Ordine del giorno":
 - al comma 4 eliminato "dalla Dirigenza";
 - il comma 6 è stato integrato con "nonché in modalità digitale sul sito dell'ente";
 - al comma 8 è stato eliminato il termine "fax" e aggiunto "anche in modalità digitale";
 - aggiunto il comma 11: Il Consiglio d'Amministrazione svolge la propria attività anche attraverso delibere di presa d'atto, individuate con propria specifica numerazione composta da n. legislatura +PA + numerazione progressiva (es. III/PA/01), con riferimento al recepimento di informative e comunicazioni da parte del Direttore e del Presidente. Le delibere di presa d'atto non hanno natura provvedimento, non costituiscono manifestazione di volontà del Consiglio d'Amministrazione e rappresentano l'espressione, secondo prassi amministrativa, del mero recepimento, da parte del Consiglio, di comunicazioni o informative che necessitano di visibilità ai terzi.
 - Art. 5 "Apertura delle sedute e numero legale":
 - il comma 5 è stato integrato con "anche via skype o in videoconferenza"
 - Art. 7 "Votazione":
 - Al comma 2 modificato "il regolamento" in "i regolamenti"
 - Art. 9 "Adempimenti successivi alla seduta del Consiglio di Amministrazione"
 - Al comma 2 aggiunto il termine "vengono"



- al comma 4 eliminato il termine "affisse all'albo della sede centrale" e aggiunto "pubblicate con modalità digitale sul sito dell'Ente e sull'intranet."
- Art. 10 "Disposizioni finali"
- Eliminato il comma 3 "Revisioni e aggiornamenti del regolamento sono adottati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti" in quanto già indicato all'Art. 7 comma 2
3. di approvare quindi nella sua versione aggiornata il "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", allegato A, quale parte integrante del presente atto.

Il Segretario

Massimo Ornaghi

Il Presidente

Elisabetta Parravicini

Milano, 29 giugno 2016



Allegato A alla delibera n. III/221 del 29 giugno 2016 avente a oggetto:

Approvazione Integrazioni e modifiche al "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(in applicazione dell'art. 11 comma 9 dello Statuto dell'ERSAF)

Art. 1

Convocazione delle sedute

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iniziativa del Presidente e si riunisce, di norma, una volta al mese presso le sedi dell'Ente o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione a seguito di richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, presentata dal Collegio dei Revisori o da almeno tre Consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso trasmesso anche con modalità digitale, almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Per questioni urgenti il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con 24 ore di anticipo allo svolgimento della seduta.

Art. 2

Partecipazione alle sedute

1. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione è obbligatorio partecipare alle sedute, salvo i casi di motivato impedimento, attestato formalmente e comunicato al Segretario, prima dell'inizio della seduta.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione firmano il Registro delle presenze, custodito dal Direttore.
3. L'indennità di carica dei Consiglieri viene calcolata - con periodicità trimestrale - in relazione alle presenze effettuate alle sedute del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalla normativa regionale.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore in qualità di Segretario, assistito da un collaboratore della propria struttura.
6. In assenza del Direttore le funzioni di Segretario sono assunte dal Vice Direttore, o da un dirigente appositamente delegato.
7. I dirigenti ed i funzionari dell'Ente possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente e per il tramite del Direttore, per fornire chiarimenti - in relazione alle loro specifiche competenze e responsabilità - a proposte di deliberazione.
8. Chiunque partecipi, assista o intervenga alle sedute del Consiglio di Amministrazione è tenuto al segreto d'ufficio.



Art. 3

Divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e i partecipanti autorizzati devono allontanarsi durante la trattazione e la votazione di deliberazioni riguardanti:
 - a) associazioni o società a cui appartengono a qualunque titolo;
 - b) contenziosi o conflitti di interesse con l'Ente;
 - c) trattazione di affari di interesse proprio, dei congiunti o affini fino al quarto grado o conferimento di incarichi ai medesimi.

Art. 4

Ordine del giorno

1. Il Presidente, con la collaborazione del Vice Presidente e assistito dal Direttore, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente, dal Direttore e dalla Dirigenza dell'Ente e sono iscritte all'ordine del giorno a discrezione del Presidente, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.
3. Gli oggetti delle proposte di deliberazione inseriti nell'ordine del giorno devono descrivere con sintetica chiarezza il contenuto dell'atto, evitando riferimenti normativi che rimandino ad ulteriori verifiche la comprensione dell'oggetto stesso.
4. Il Direttore, per una maggiore trasparenza dei contenuti degli atti iscritti, è autorizzato a modificare d'ufficio il testo delle deliberazioni proposte
5. I Dirigenti fanno richiesta di iscrizione all'ordine del giorno delle proprie proposte mediante deposito degli atti e della documentazione allegata, presso la Direzione, entro le ore 12,30 del decimo giorno antecedente la seduta.
6. Le proposte deliberative sono consultabili presso la sede centrale dell'Ente, nonché in modalità digitale sul sito dell'ente, da parte dei Consiglieri e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nei tre giorni lavorativi antecedenti la seduta.
7. L'ordine del giorno viene trasmesso, con le modalità di cui al precedente art. 1, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore delegato.
8. L'ordine del giorno può essere integrato con nuovi oggetti, con avviso trasmesso ~~via fax~~ anche in modalità digitale e con le stesse modalità di cui al comma 7, fino al giorno precedente la seduta già convocata.
9. Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei propri componenti e in presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, può iscrivere, in corso di seduta, nuovi oggetti all'ordine del giorno.
10. I punti dell'ordine del giorno di cui al comma 9 vengono comunicati al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore delegato, al termine della seduta del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Consiglio d'Amministrazione svolge la propria attività anche attraverso delibere di presa d'atto, individuate con propria specifica numerazione composta da legislatura +PA + numerazione progressiva (es. III/PA/01), con riferimento al recepimento di informative e comunicazioni da parte del Direttore

Presidente. Le delibere di presa d'atto non hanno natura provvedimento, non costituiscono manifestazione di volontà del Consiglio d'Amministrazione e rappresentano l'espressione, secondo prassi amministrativa, del mero recepimento, da parte del Consiglio, di comunicazioni o informative che necessitano di visibilità ai terzi.

Art. 5

Apertura delle sedute e numero legale

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa disposizione del Presidente, non sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono aperte dal Presidente e il Segretario ne attesta l'ora.
3. I lavori della seduta sono diretti dal Presidente, che regola la discussione, concede e toglie la parola ai singoli Consiglieri, pone ai voti le proposte di deliberazione e proclama l'esito delle votazioni.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è prescritta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le presenze dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche via skype o in videoconferenza, sono attestate dall'apposito registro firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal Segretario.

Art. 6

Ritiro e rinvio degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Il Presidente ha facoltà di rinviare o ritirare, per ulteriori approfondimenti, una proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.
2. Gli argomenti rinviati sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa determinazione del Presidente.
3. Gli argomenti ritirati sono restituiti al Dirigente competente dal Direttore e devono essere nuovamente depositati per essere iscritti nei successivi ordini del giorno.

Art. 7

Votazione

1. Il Consiglio di Amministrazione approva gli atti a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la proposta a favore della quale si è espresso il Presidente.
2. Sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti lo statuto, i regolamenti organizzativo, di contabilità, di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le loro modifiche.
3. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo i casi per i quali la legge preveda il voto segreto.
4. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle deliberazioni.

5. In caso di irregolarità il Presidente invalida la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Le deliberazioni devono riportare il risultato della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e le astensioni.
7. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione può chiedere che le motivazioni della propria astensione, ovvero della propria contrarietà, vengano inserite nel verbale redatto a cura del Segretario.

Art. 8

Verbalizzazione delle riunioni

1. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale, a cura del Segretario.
2. Il verbale deve riportare:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dove si riunisce il Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) l'indicazione nominativa dei presenti, degli assenti e dei partecipanti alle sedute del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 2;
 - d) le risultanze della verifica del numero legale;
 - e) le comunicazioni preliminari del Presidente;
 - f) l'esito di ciascuna votazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni di voto dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero le motivazioni della propria astensione o della propria contrarietà;
 - h) eventuali altri interventi per i quali i consiglieri richiedano espressamente l'inserimento nel processo verbale;
 - i) la sintesi di eventuali audizioni che siano state richieste ed illustrate durante la seduta;
 - l) l'ora in cui la seduta viene sciolta.
3. Ciascun Consigliere ha facoltà di richiedere di modificare i propri interventi riportati nel verbale, qualora ritenga non correttamente o esaurientemente riportato il proprio pensiero.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in tempo utile in bozza per il riesame da parte dei singoli componenti ed è approvato nella seduta successiva.

Art. 9

Adempimenti successivi alla seduta del Consiglio di Amministrazione

1. Esaurita la trattazione degli argomenti il Presidente dichiara chiusa la seduta e il Segretario ne attesta l'ora.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e vengono siglate in ogni foglio da quest'ultimo.
3. Gli originali delle deliberazioni sono custoditi dal Direttore.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, salvo diversa prescrizione normativa e vengono pubblicate con modalità digitale sul sito dell'Ente e sulla rete intranet.
5. Il Direttore provvede alla trasmissione delle deliberazioni alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale, secondo quanto previsto dalla normativa.
6. Il Direttore provvede, inoltre, alla trasmissione delle deliberazioni ai Dirigenti, curando la verifica della loro attuazione.
7. Le copie conformi all'originale possono essere riprodotte in fronte e retro.

Art. 10

Disposizioni finali

1. L'interpretazione delle norme del presente regolamento spetta al Presidente.
2. Il Direttore adotta le disposizioni organizzative e procedurali necessarie per l'applicazione del presente regolamento
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione effettuano, previa comunicazione al Direttore e accordi col Presidente, visite e incontri di lavoro presso le sedi dell'Ente
4. Per la partecipazione agli incontri di cui al comma precedente e agli incontri istituzionali, con esclusione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, è previsto un rimborso delle spese sostenute, previa presentazione dei relativi giustificativi.

